

EssilorLuxottica

BARBERINI SPA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

**Versione aggiornata approvata dal
Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2023**

INDICE

PARTE GENERALE	3
SEZIONE PRIMA	4
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	4
1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	4
1.2. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	6
1.3 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione	15
2. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	17
SEZIONE SECONDA	19
IL CONTENUTO DEL MODELLO	19
DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI BARBERINI S.P.A.	19
1. ADOZIONE DEL MODELLO	19
1. 1 Finalità del Modello	19
1.2 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni	20
1.3 Rapporti con i soci, i sindaci e la società di revisione	22
1.4 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli	22
1.5 Struttura del Modello: sezioni prima e seconda e allegati	26
1.6 Destinatari	26
1.7 Adozione del Modello	27
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	27
2.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	27
2.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	30
2.3 <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	32
2.4 Flussi informativi periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	33
3. SISTEMA DISCIPLINARE	36
3.1 Violazioni del Modello	36
3.2 Misure nei confronti dei dipendenti	37
3.3 Misure nei confronti dei dirigenti	38
3.4 Misure nei confronti di amministratori e sindaci	39
3.5 Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali	40
3.6 Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari	40
4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	41
5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. DIFFUSIONE DEL MODELLO	42
5.1 Formazione ed informazione del personale	42
Allegati	43

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina - introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e - allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata *"quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente"* (così la "Commissione Grosso" nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

La scelta legislativa muove altresì dalla convinzione che vi siano reati che possono essere resi più agevoli, o che possono condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il D.Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione "capitale" dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse* dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta estraneità dell'ente al fatto di reato.

I concetti di interesse e vantaggio per l'ente hanno poi ricevuto una peculiare declinazione da parte della giurisprudenza con riguardo ai reati presupposti colposi, quali innanzitutto i delitti in materia antinfortunistica, ma poi anche talune ipotesi di reato ambientale. In proposito la giurisprudenza è orientata a ritenere che, in questi casi, interesse e vantaggio debbano essere valutati avuto riguardo alla condotta del soggetto agente e non all'evento di reato, ossia (in ipotesi) all'infortunio del lavoratore. In proposito si è infatti statuito che *"sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento di produttività o anche solo una riduzione dei tempi di lavorazione"*¹.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo

¹ Cass., Sez. IV, 29 aprile 2019, n. 43656. Conf. (per limitarsi alle pronunce più recenti) Id., 27 novembre 2019, n. 49775.

si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

1.2. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, nonché in altri provvedimenti di legge che al D.Lgs. 231/2001 fanno rinvio: sono i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24); i delitti informatici, di trattamento illecito di dati, nonché i reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di *cyber security* (art. 24 bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1); i reati societari (art. 25 ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies); ed i reati di *market abuse* (art. 25 sexies); una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali); i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies); reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies.1); i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies), i reati ambientali (art. 25 undecies), inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23); il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies); i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); i reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies), i reati di contrabbando (art. 25 - sexiesdecies) e i reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies).

Il Decreto n. 231 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25: per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata. Questo l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, o normative che ad esso fanno rinvio, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente:

1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001):

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
 - istigazione alla corruzione (322 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - frode in agricoltura (art. 2, legge 898 del 1986);
 - traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
 - peculato (art. 314 comma 1 e 316 c.p.);
 - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- rispetto a tali ultime due fattispecie solo se *"il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"*.

2) Reati informatici, di trattamento illecito di dati, nonché reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di *cyber security* (art. 24 *bis*)

- falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione ed installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
- delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito nella legge n. 133 del 2019).

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):

- associazione per delinquere
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati

concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, quando detti illeciti sono commessi ai danni di minorenni (art. 416, comma 7, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6) Reati societari (art. 25 ter):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. n. 19 del 2023).

7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);

- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- sequestro a scopo di coalizione (art. 289 ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

8) Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1).

9) Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- detenzione ed accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

10) Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58).

11) Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies,"):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.).

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 25-*octies*.1):

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 ter c.p.)
- detenzione e diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante.

14) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - *novies*)

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* L. n. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 *bis* L. n. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).

15) Reati transnazionali (Legge 16.3.06 n. 146):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater Legge 92/2001);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 09/10/90 n° 309);
- traffico di migranti;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

16) Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria art. 377 *bis* c.p. - (art. 25 *decies*)

17) Reati ambientali (art. 25 *undecies*)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (c.p. art. 727 *bis*);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733 *bis*);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (D.Lgs. 152/06 art. 132, comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13);

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1);
- realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);
- attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);
- deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);
- omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);
- predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 *bis*, comma 6)²;
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 *bis* comma 7, secondo periodo e terzo periodo)³;
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 *bis* comma 8, primo e secondo periodo)⁴;
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (D.Lgs. 152/06, art. 260 comma 2);
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);
- importazione, esportazione, o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o in violazione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (L.150/92, art. 1);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (L. 150/92, art. 2);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche di importazione, comunicazioni o dichiarazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, art. 3 *bis*, comma 1);

² Al riguardo, si segnala come l'art. 6 della Legge n. 12 del 2019 abbia abrogato l'art. 260 *bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006 in conseguenza della definitiva abrogazione del SISTRI a far data dal 1 gennaio 2019. Tuttavia, per un omesso coordinamento da parte del Legislatore con la disciplina del D.Lgs. n. 231/01, siffatta disposizione - di fatto abrogata - è ancora formalmente presente nell'art. 25 *undecies*.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, comma 4);
- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);
- sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqües* c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- delitti associativi aggravati dalla finalità di commettere un reato ambientale (art. 452 *octies* c.p.).

18) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 *bis* D.Lgs. 286/1998) - art. 25 *duodecies*;

19) Razzismo e Xenofobia (art. 25-*terdecies*)

Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (L. n. 654/1975, art. 3 comma 3 *bis*)

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21) Reati tributari (art. 25 - *quinqüesdecies*)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d. lgs. 74/00);
- omessa dichiarazione (art. 5, d. lgs. 74/00);
- indebita compensazione (art. 10 *quater*, d. lgs. 74/00);

rispetto a tali ultime tre fattispecie solo *“se commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”*.

22) Reati di contrabbando (art. 25 – *sexiesdecies*)

- i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973 (noto anche come Testo Unico Doganale).

23) Reati in materia di beni culturali e paesaggistici (artt. 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies*):

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.);
- contraffazione di opere d’arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Pare opportuno precisare che i reati elencati nel par. 15 possono determinare la responsabilità dell’Ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della “transnazionalità”. Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.3 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione

Il Modello di organizzazione e di controllo è uno strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati.

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l’esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L’adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere

la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: il Consiglio di Amministrazione - non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Il D.Lgs. 19 marzo 2023, n. 24 - rubricato *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* - ha integrato la disposizione di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/01 introducendovi un nuovo comma 2-bis a mente del quale il Modello deve prevedere i canali di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.Lgs. 24/23 citato, il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e il sistema disciplinare.

Al fine di conformarsi alle prescrizioni stabilite dalla richiamata Direttiva Europea, la *Group Policy sulle segnalazioni di illeciti - Whistleblowing, Unione Europea e Regno Unito*, è stata aggiornata. Tale Policy - in conformità a quanto ivi definito - disciplina le modalità

di esecuzione e gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza e di non discriminazione del segnalante, così come sanciti nella richiamata normativa sovranazionale.

È stato poi istituito un Allegato alla citata *Policy* di Gruppo al fine di meglio definire alcuni aspetti previsti dal D.Lgs. n. 24 del 2023 (adottato in Italia per dare attuazione alle prescrizioni della citata direttiva europea). Il predetto Allegato è infatti applicabile a tutte le società italiane.

La *Policy* di Gruppo, unitamente al menzionato Allegato, viene quindi integralmente richiamata ai fini del presente Modello Organizzativo per quanto specificamente attiene alla disciplina del canale di segnalazione interno e alle misure poste a tutela del segnalante.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Confindustria, nel mese di giugno 2021, ha emanato una versione aggiornata delle proprie *"Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01"*, approvata dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014. In particolare, nella Parte Generale delle Linee Guida aggiornate all'8 giugno 2021, sono stati approfonditi i lineamenti della responsabilità da reato, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, la composizione e i poteri dell'organismo di vigilanza, nonché il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte Speciale è invece dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso la previsione di appositi *case study*, nonché alla trattazione dei temi di maggior interesse, venuti in evidenza negli ultimi anni a cavallo tra il 2014 (anno della precedente versione delle Linee Guida) e il 2021 (quali, ad esempio, il *whistleblowing*, la *compliance* integrata e i reati tributari).

Le Linee guida di Confindustria, anche nella loro ultima versione, indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell'attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione Barberini S.p.A. ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- delle Linee guida predisposte da Confindustria, anche nella loro ultima versione di giugno 2021;
- del documento *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001"* redatto da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare formato da Confindustria, Associazione Bancaria Italiana, Consiglio Nazionale Forense e altri soggetti con l'obiettivo di fornire suggerimenti operativi per la predisposizione di efficaci Modelli organizzativi da parte delle imprese;
- della dottrina e della giurisprudenza formatesi sino ad oggi.

SEZIONE SECONDA
IL CONTENUTO DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI BARBERINI S.P.A.

1. ADOZIONE DEL MODELLO

1. 1 Finalità del Modello

Barberini S.p.A. (di seguito anche solo "Barberini" o la "Società") è una società specializzata nella fabbricazione, lavorazione, acquisto, vendita e commercializzazione in Italia e all'estero di lenti e occhiali. La Società, in particolare, si distingue nel mercato per la produzione di lenti in cristallo.

Barberini - che ha sede legale in Silvi Marina (TE) - opera attraverso due stabilimenti industriali, ubicati rispettivamente a Silvi Marina (TE) e a Città Sant'Angelo (PE). La Società è stata acquisita in data 30 agosto 2019 da Luxottica Group S.p.A. che ne detiene il controllo totalitario. In ragione di detta acquisizione, Barberini è entrata a far parte del mondo Luxottica, società *leader* nella produzione e commercializzazione di occhiali e prodotti ottici.

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Barberini S.p.A. di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo si inserisce quindi nella più ampia politica d'impresa della Società e del Gruppo Luxottica cui la stessa appartiene, che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente a Barberini S.p.A. (dal *management* a tutti i dipendenti), sia tutti i collaboratori esterni ed i *partner* commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Modello di organizzazione e gestione di Barberini S.p.A. è stato adottato per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2011 e ed è stato poi integrato, a seguito dell'introduzione di nuovi reati e delle modifiche organizzative intervenute, in data 20 febbraio 2012, 19 ottobre 2021 e 8 aprile 2022.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi nell'ultimo periodo e nello stesso spirito imposto dal D.Lgs. 231, che richiede un costante aggiornamento del Modello rispetto all'evoluzione organizzativa ed operativa della società, Barberini S.p.A. ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un nuovo e più aggiornato Modello Organizzativo, adottando così la presente versione, da ritenersi sostitutiva della precedente, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell' **XXX 2023**.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello Organizzativo, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di Barberini S.p.A., e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti d'affari, che la società

condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la Società si ispira;

- informare il personale della Società e i collaboratori e *partner* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: *i)* il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii)* la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; *iii)* l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

1.2 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni

Nella predisposizione del Modello ci si è fondati sulla valutazione in concreto delle caratteristiche operative ed organizzative della Società.

Il sistema dei controlli interni in essere presso Barberini S.p.A. si fonda in larga misura su quell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che sono proprie della Controllante Luxottica Group S.p.A. Il sistema dei controlli della Controllante si integra poi con quello vigente presso Barberini, a sua volta strutturato ed articolato in modo tale da assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, della salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge e con le disposizioni interne.

Il sistema dei controlli coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attutendo ogni possibile conflitto di interesse.

I principali obiettivi del sistema dei controlli interni della Società si sostanziano in obiettivi operativi, d'informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema dei controlli interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse e nel proteggersi da perdite: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno;
- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

In particolare, il sistema di controllo interno di Barberini si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- Codice Etico del Gruppo Luxottica;
- sistema organizzativo formalizzato nell'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità;
- assetto societario e composizione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- *policy* e procedure operative;
- manuale di qualità;
- certificazioni ISO 45001:2018; ISO 14001:2015; ISO 9001:2015;
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Tax Control Framework di Luxottica Group S.p.A.;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione di Barberini S.p.A., il Collegio Sindacale, la Direzione Internal Audit di Gruppo, Internal Control, nonché tutte le Direzioni aziendali e tutto il personale ai diversi livelli.

La responsabilità circa il corretto funzionamento del sistema di controllo interno è propria di ciascuna struttura organizzativa che ha in capo la gestionale operativa di un determinato processo.

I compiti dei diversi organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di struttura dei controlli:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volta a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base di controlli di natura gerarchica;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle eventuali violazioni delle procedure e dei regolamenti ed alla valutazione dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative.

Nonostante il sistema dei controlli interni esistente sia in grado di essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, il Consiglio d'Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri *stakeholders* e del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di condurre un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto 231 e, ove necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

1.3 Rapporti con i soci, i sindaci e la società di revisione

Come anticipato nel paragrafo precedente, nell'esercizio delle proprie attività, la Società è solita interfacciarsi con i soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione.

A tal riguardo, allora, si segnala come la gestione dei rapporti con detti soggetti risponde esclusivamente a criteri di trasparenza, inerenza, completezza e correttezza. Le informazioni richieste e/o trasmesse a siffatti organi sono infatti sempre complete, documentate e tracciabili.

In particolare, tutti i documenti, relativi alle riunioni dell'Assemblea o, comunque, riguardanti operazioni sulle quali i sindaci e/o i revisori sono chiamati ad esprimere un parere, sono messi a disposizione degli interessati, con ragionevole anticipo, ed è sempre garantito ai soci, ai sindaci e ai revisori il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico loro assegnato.

I criteri di selezione, valutazione e conferimento dell'incarico al Collegio Sindacale e alla società di revisione sono conformi alle disposizioni di legge. Nello specifico, la nomina di detti soggetti avviene secondo un procedimento trasparente, a garanzia tra l'altro della tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Sono inoltre vietate azioni, di qualunque natura, volte a impedire o ad ostacolare il regolare e tempestivo esercizio da parte di detti organi delle attività di controllo e vigilanza di loro competenza.

1.4 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

L'art. 6, comma II, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'ente debba *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*. L'identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di Barberini S.p.A.; si è così provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla Società, nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei diversi settori di attività.

In tal modo, si è inteso "ritagliare" il Modello sugli specifici ambiti operativi e sulle strutture organizzative di Barberini S.p.A., con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state condotte nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata nonché il rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/2001.

1 fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la Società relativa a:

- visura camerale;
- organigramma aziendale;
- principali procedure operative e policy in vigore;
- sistema di deleghe e procure;
- certificazioni ISO 45001:2018; ISO 14001:2015; ISO 9001:2015;
- sistema sanzionatorio esistente;
- Tax Control Framework di Luxottica Group S.p.A.

La suindicata documentazione è stata quindi esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Il fase: identificazione delle attività a rischio

È stata effettuata una mappatura di tutta l'attività della Società, articolata sulla base dei processi e sotto processi di ciascuna Funzione Aziendale, tenendo conto anche del supporto che in taluni processi viene dato dalle Direzioni aziendali della Controllante Luxottica Group S.p.A.

È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare, da un lato, le concrete modalità di svolgimento delle singole fasi operative e, dall'altro, la ripartizione dei ruoli e delle relative responsabilità.

Si è assunta a presupposto la considerazione che Barberini S.p.A. è una società industriale, dedicata alla produzione di lenti, che poi vengono commercializzate a clienti terzi o ad altre società del Gruppo EssilorLuxottica, in Italia e all'estero.

Alcune attività di Barberini S.p.A. (le principali sono: contabilità e bilancio, IT, acquisti indiretti, internal audit, legale) vengono gestite *in outsourcing* dalla Controllante (Luxottica Group S.p.A.). I rapporti tra le parti infragruppo sono regolati da specifici accordi infragruppo.

In particolare, con riferimento alle attività connesse alla contabilità e al bilancio, come già anticipato nei paragrafi precedenti, Barberini – pur dotata di un proprio ufficio interno – opera nel rispetto delle procedure aziendali e attraverso i sistemi di controllo operativi ed informatici in uso presso la Controllante; il personale interno, che svolge tali attività, riporta funzionalmente al Global Business Services EMEA.

Conseguentemente, per tutte le attività che vengono svolte dalle Funzioni della Controllante nell'interesse di Barberini S.p.A., la validità dei presidi si misura, da un lato, sull'efficacia del Modello Organizzativo e delle specifiche procedure adottate dalla Controllante e, dall'altro lato, attraverso la vigilanza da parte di Barberini a che, nelle attività espletate dalla Controllante, dette procedure vengano rispettate quanto all'ambito di applicazione direttamente riferibile all'attività della Società.

In ragione dell'attività di Barberini S.p.A., si è ritenuto poi di concentrare le maggiori attenzioni sul rischio di verifica in azienda di talune tipologie di reato, e precisamente: i reati societari, i reati tributari, i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento di organizzazioni criminali e/o terroristiche, i reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i reati in materia ambientale, i reati contro l'industria e il commercio, con particolare riferimento alla frode nell'esercizio del commercio in tema di conformità CE e di origine del prodotto, il reato di caporalato e/o di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati tributari e i reati di contrabbando.

Per quanto invece attiene ai reati relativi al finanziamento di organizzazioni terroristiche, ai reati transnazionali, ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, al reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ai reati contro la personalità individuale (fatta eccezione per la fattispecie di caporalato), ai reati di razzismo e xenofobia, al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed alle frodi in competizioni sportive si è ritenuto che la specifica attività svolta da Barberini S.p.A. non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Controllante, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i *partners* commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, di tutela della personalità individuale, di correttezza, di trasparenza, di tutela del patrimonio culturale, di moralità, di rispetto delle leggi e dei provvedimenti delle autorità pubbliche (*in primis*, quelli dell'autorità giudiziaria).

Nel corso del lavoro sono stati altresì tenuti presenti i *case study* e gli esempi di modalità concrete di commissione del reato previste dalle Linee Guida di Confindustria.

L'identificazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stata effettuata anche mediante interviste ai Responsabili di ciascuna attività aziendale, ritenuta particolarmente a rischio di commissione degli illeciti di cui al Decreto 231. Di dette interviste vi è traccia nei verbali redatti e condivisi dalle funzioni interessate.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/01 si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare le procedure operative e i presidi di controllo esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato. Il risultato di siffatta attività è compendiato nella documentazione tenuta disponibile presso la Società.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio ed i relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio bisognose di un presidio più puntuale, si è

provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza delle procedure operative vigenti, ovvero anche solo delle regole di fatto rispettate nella prassi. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della individuazione dei processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

V fase: definizione dei protocolli

Si è dunque definito, per ciascuna area di attività aziendale in cui è stato ravvisato un profilo di rischio significativo, un protocollo, inteso come insieme di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo), tali da poter essere ritenute idonee a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per loro valutazione e condivisione.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, operativo e di controllo, proprio con riferimento alle attività sensibili individuate.

La funzione aziendale di riferimento recepisce il protocollo e ha poi la responsabilità di verificare che l'operatività quotidiana sia effettivamente allineata alle fasi di attuazione ed ai momenti di verifica ivi riepilogati.

Un efficace sistema di protocolli non può poi prescindere dal raffronto con il sistema di Procure e Deleghe in essere, al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati.

A tal fine, Barberini S.p.A. si attiene al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso terzi in nome e per conto della società di appartenenza. Inoltre, Barberini S.p.A. ha realizzato un sistema coerente che attribuisce ad ogni soggetto (sia con vere e proprie procure notarili, sia anche solo con deleghe interne) poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e alle responsabilità che gli sono stati affidati.

Infine, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati è stata realizzata mediante la predisposizione di un regolamento di spesa (che tiene appunto in considerazione anche gli identificati rischi di commissione di ipotesi di reato), espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla delibera di adozione del presente Modello.

Segnatamente, il regolamento di spesa costituisce un documento riepilogativo sia dei flussi monetari e finanziari all'interno dell'azienda, sia dei soggetti dotati dei poteri di movimentazione e di spesa delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico di Luxottica Group S.p.A., sia al fine di indicare una serie di principi di condotta che devono poter valere per tutti i collaboratori e i dipendenti del Gruppo in ogni realtà territoriale in cui il Gruppo opera, sia al fine di riconfermare i criteri di sana, trasparente e corretta gestione cui il Gruppo intende attenersi.

1.5 Struttura del Modello: sezioni prima e seconda e allegati

In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello Organizzativo si compone di una sezione prima a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento.

La sezione seconda costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione, alla individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

Il Modello si completa quindi con i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Codice Etico Del Gruppo Luxottica;
- Protocolli a presidio dei profili di rischio identificati in ciascuna unità;
- Reporting all'Organismo di Vigilanza – Referenti;
- Regolamento di spesa.

Riguardo ai protocolli, come anticipato, si segnala che con riferimento alle aree di attività legate alla contabilità, al bilancio e al *financial reporting*, la Società opera con il supporto della funzione GBS EMEA di Luxottica Group S.p.A.; la società conseguentemente ha adottato i Protocolli in essere presso la Controllante, per le parti che sono riferibili anche alla Controllata. Detti protocolli sono oggetto di continuo monitoraggio e aggiornamento.

1.6 Destinatari

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutto personale di Barberini S.p.A., ai suoi Amministratori e a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio, anche appartenenti ad altre Società del Gruppo, in linea con il sistema di Procure e Deleghe. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigente che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità di seguito indicate (seconda parte, capitolo 5).

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali (ivi incluse le condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli ordini di acquisto) che obbligano i collaboratori esterni, i consulenti ed i *partnes* commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di Luxottica Group nonché, ove possibile,

dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per Barberini S.p.A. di recedere dal contratto o di risolverlo.

1.7 Adozione del Modello

Come anticipato, Barberini S.p.A. è una delle società controllate da Luxottica Group S.p.A. che svolge attività produttiva in Italia.

Luxottica Group S.p.A., quale società Controllante, ha quindi il compito di informare le società controllate italiane dell'opportunità di procedere all'adozione (o all'aggiornamento) di un proprio Modello Organizzativo 231 e di attenersi ai principi espressi nelle Policy di Gruppo, emanate proprio al fine di garantire il rispetto di un sistema di controllo e di prevenzione dei reati omogeneo, fermo restando l'autonoma responsabilità di ciascuna singola società ad adottare ed attuare efficacemente il proprio Modello.

Conseguentemente Barberini S.p.A. - che aveva già adottato un proprio Modello Organizzativo nel 2011 - a seguito dell'acquisizione della Società da parte di Luxottica Group S.p.A., ha ritenuto opportuno aggiornare il Modello Organizzativo 231, adattandolo alle modifiche organizzative e societarie intervenute, nonché ai criteri del Modello Organizzativo della Controllante Luxottica Group S.p.A.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) *interno* all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Come pure suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, la struttura collegiale di siffatto organismo appare la miglior garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere ai suoi compiti.

Ulteriore caratteristica dell'OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della Società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dell'OdV, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono

l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;

- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- *continuità di azione*; a tal fine, l'OdV deve:
 - ✓ lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - ✓ curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - ✓ rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società.

Quanto alla composizione dell'Organismo (su cui, in mancanza di una più precisa definizione legislativa, va registrata una mutevole successione di opinioni e di orientamenti fra i commentatori e nelle stesse associazioni di categoria), Confindustria, nelle sue ultime linee guida, ipotizza una serie di soluzioni alternative, indicando, tra quelle preferibili, una composizione mista fra soggetti interni ed esterni alla Società, che risultino comunque privi di deleghe operative.

Barberini S.p.A. ritiene di aderire a detta soluzione, idonea a coniugare ancor meglio gli aspetti di autonomia con quelli di professionalità e competenza: un Organismo plurisoggettivo composto da un esponente della Funzione *Internal Auditing* di Luxottica Group S.p.A. e da un sindaco.

La scelta di un esponente della Funzione Internal Auditing della Controllante, già investito del compito istituzionale di vigilare sul sistema complessivo dei controlli interni e sulla gestione dei rischi, garantisce adeguata professionalità e competenza nella verifica costante della gestione dei rischi aziendali, rilevanti anche ai fini delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001.

La scelta del sindaco si spiega invece con l'esigenza di un soggetto idoneo sia a meglio poter conoscere la specifica realtà aziendale della società, sia ad assolvere ai compiti di vigilanza imposti dalla normativa in ragione delle proprie specifiche competenze e, al contempo, della posizione di autonomia e di indipendenza che concorrono a caratterizzare le sue qualità.

Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, è importante evidenziare come, in virtù della soluzione anzidetta, tutti i membri dell'OdV risultino dunque estranei a qualsivoglia funzione operativa.

I componenti, come sopra nominati, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di rapporti di parentela con il vertice societario. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica.

L'OdV eleggerà al proprio interno, alla prima seduta, il Presidente.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni. Più precisamente:

- potrà avvalersi delle Funzioni interne aziendali, nonché delle competenze specifiche delle Funzioni della Controllante, quali - oltre alla Direzione Internal Audit di Gruppo - anche la Funzione Legale di Gruppo, Risk Management, Compliance e la Direzione Risorse Umane;
- potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune.

Al fine di consentire all'OdV la miglior conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che l'OdV operi sempre in stretto collegamento con la realtà aziendale.

Contestualmente alla nomina dell'OdV, si è quindi deciso di nominare anche dei *Responsabili di Unità Operative (o Referenti dell'Organismo di Vigilanza)*, da individuarsi nei Responsabili delle Funzioni preposte alle attività ritenute più sensibili e cioè in coloro che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività nel quale è stata riconosciuta, allo stato attuale, la sussistenza di ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge e che sono gli stessi soggetti che hanno concorso a definire i protocolli idonei a presidiare siffatti rischi.

L'istituzione dei *Responsabili di Unità Operative (o Referenti dell'Organismo di Vigilanza)* resta a garanzia di una più concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, rappresentando gli stessi un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdV e le singole unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati i profili di rischio.

La presenza dei Responsabili di Unità Operativa (o *Referenti dell'Organismo di Vigilanza*) costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di efficace attuazione del Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che più conoscono l'operatività concreta ed il funzionamento attuale delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun *Responsabile di Unità Operativa (o Referente dell'Organismo di Vigilanza)* individuato è quindi tenuto a riferire all'OdV, al fine di meglio consentire all'OdV stesso

il rispetto e l'adempimento del proprio obbligo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di quello di un costante adeguamento del Modello stesso.

Sempre al fine di preservare l'autonomia e l'imparzialità dell'Organo, Barberini S.p.A. ha ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e ne garantiscano l'operatività.

In particolare, al fine di preservare l'indipendenza dell'organo, è previsto che i membri dell'OdV rimangano in carica di norma tre anni, salvo eccezioni condivise con il C.d.A.

In tale periodo il compenso del componente esterno, che sarà deliberato dal C.d.A., non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali. L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV, da disporsi *esclusivamente* per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea degli azionisti.

Per tutti gli altri aspetti operativi l'OdV provvederà ad autoregolarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

2.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- disciplinare l'attività di verifica dei *Responsabili di Unità Operativa* (o *Referenti dell'Organismo di Vigilanza*) individuati e il suo coordinamento con le attività dell'OdV;
- effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del Piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle già affidate ai *Responsabili di Unità Operativa* (o *Referenti dell'Organismo di Vigilanza*), al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- esaminare il reporting semestrale dei *Responsabili di Unità Operativa* (o *Referenti dell'Organismo di Vigilanza*), al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello; in particolare disciplinare il flusso informativo da parte dei *Responsabili di Unità Operativa* (o *Referenti dell'Organismo di Vigilanza*);
- verificare la predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni – ricevute dalla Direzione *Compliance* di Gruppo – di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello o di fatti integranti reati 231, unitamente alla funzione Internal Audit;
- condurre unitamente alla Direzione Internal Audit, le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello o di fatti integranti reati 231;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Bene premettere che l'aggiornamento del Modello Organizzativo è attività di competenza dell'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione e, in delega, Amministratore Delegato), il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

L'OdV invece promuove l'attività di aggiornamento e, a tal fine, svolge le seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello e individuati anche dai *Responsabili di Unità Operativa* (o *Referenti dell'Organismo di Vigilanza*), disciplinandone le modalità di comunicazione;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei *Responsabili di Unità Operativa* (o *Referenti dell'Organismo di Vigilanza*);
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di proporre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'OdV dovrà pertanto anche garantire

che vengano svolti controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Importante evidenziare che - al fine di garantire piena efficacia della sua azione - l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'OdV, il D.Lgs. 231/2001 non pare poter modificare la normativa societaria e statutaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati ossia quanto ai soggetti nei confronti dei quali la Società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.

All'Organismo di Vigilanza resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo che la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

L'Organismo di Vigilanza di Luxottica Group S.p.A. potrà altresì confrontarsi e scambiare informazioni con gli Organismi di Vigilanza delle società controllate, al fine di conseguire una visione complessiva dell'efficienza del sistema dei controlli e del monitoraggio dei rischi reato, ferma restando l'esclusiva competenza di ciascun Organismo a conoscere e deliberare in ordine ad eventuali violazioni del Modello delle singole società.

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale.

Il riporto a siffatti organi, competenti a convocare l'assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

Su base semestrale, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il semestre e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta.

L'OdV può in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV può, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

2.4 Flussi informativi periodici nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia pure, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e dagli altri elementi regolamentari che concorrono a costituire il Modello.

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali, su tutto il personale di Barberini S.p.A. e sui *Responsabili di Unità Operative (o Referenti dell'Organismo di Vigilanza)*.

In particolare, gli organi sociali sono tenuti a riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, è tenuto a riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

L'OdV stabilisce nel suo regolamento di funzionamento le modalità di relazione con i diversi organi di controllo, nell'ambito del principio generale di acquisizione delle informazioni utili in relazione ai compiti e agli obiettivi dello stesso OdV.

Segnatamente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative, di Autorità indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei *Responsabili di Unità Operative (o Referenti dell'Organismo di Vigilanza)*.

I *Referenti dell'organismo di Vigilanza* sono da identificarsi nei Responsabili delle principali Funzioni aziendali di Barberini S.p.A., nonché nei seguenti esponenti aziendali della Controllante, chiamati a garantire il flusso informativo all'OdV per le attività dagli stessi svolte anche in nome e per conto della Controllata: un esponente della Funzione GBS EMEA per le aree di contabilità e bilancio e per la gestione degli adempimenti doganali; un esponente del Tax Department per alcuni adempimenti fiscali e tributari; un esponente della Funzione IT per la gestione delle tematiche connesse ai sistemi informatici e telematici; un esponente della Funzione Acquisti *Indirects* per gli approvvigionamenti non connessi al ciclo produttivo; un esponente della Funzione Legale per la gestione delle tematiche legali.

In particolare, siffatti Responsabili devono riportare all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001), mediante opportune modalità tracciabili;
- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV da parte dei Responsabili di Unità Operative potranno essere normati più in dettaglio dallo stesso OdV.

Ciascun Responsabile valuta, in relazione alla complessità dell'attività svolta, se individuare uno o più soggetti "*focal point*" con il compito di supportare il Responsabile stesso nell'adempimento delle proprie responsabilità inerenti all'attuazione del Modello 231 per la parte di propria competenza.

È infine istituito un canale di *reporting* verso l'OdV da parte della Direzione Internal Audit, che dovrà fornire un'informativa volta a segnalare l'eventuale insorgenza di anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

2.5 Segnalazione di violazioni

Come anticipato, anche al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 24 del 2023, la Società ha istituito una serie di canali attraverso i quali tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo, ma anche Terzi Soggetti (espressamente richiamati nell'Allegato alla *Policy* di gruppo *Whistleblowing*), possono effettuare segnalazioni di violazioni, acclamate o anche solo sospette.

Gli strumenti per effettuare le segnalazioni e la relativa gestione sono illustrati nella *Policy* di gruppo *Whistleblowing* oltre che nell'Allegato, cui si rinvia per ogni dettaglio. Tutte le modalità di segnalazione garantiscono la riservatezza per i segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti degli stessi.

L'OdV viene informato dalla Direzione *Compliance* di gruppo delle segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni del Modello Organizzativo e/o che possono integrare reati 231 e, con il supporto della Direzione Internal Audit, può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma anonima, la Direzione *Compliance* di gruppo valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

In caso di segnalazioni infondate, le stesse vengono prontamente archiviate.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della Società, la Direzione Internal Audit - d'intesa con i membri dell'OdV - provvede a darne comunicazione alla Direzione Risorse Umane affinché quest'ultima attivi il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'autore delle predette segnalazioni infondate, nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione risultasse fondata (o comunque apparisse tale), la Direzione Internal Audit, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, provvede a dare tempestiva comunicazione dei fatti segnalati ai seguenti soggetti: *i)* al vertice della Società, al fine di consentire a questi una valutazione circa le iniziative da assumere (denuncia del fatto illecito, ecc.); *ii)* alla funzione Risorse Umane per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate.

Gli stessi membri dell'OdV promuovono inoltre ogni altra iniziativa necessaria per l'eventuale adeguamento del Modello e delle prassi aziendali rispetto alle violazioni verificatesi.

3. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei Modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*.

Il concetto di sistema disciplinare porta a ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

3.1 Violazioni del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse, ovvero l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello.;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure ed all'organismo di vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- la commissione degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. 24/23⁵.

3.2 Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei lavoratori*) e delle relative disposizioni contenute nei vigenti CCNL.

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Risorse Umane, secondo quanto previsto nei CCNL e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa.

⁵ Si tratta in particolare di due ordini di condotte:

- commettere ritorsioni nei confronti del segnalante, ostacolare (o tentare di ostacolare) la segnalazione, violare l'obbligo di riservatezza;
- non istituire canali di segnalazione, non adottare procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni (o provvedere in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 24/23), non provvedere alla verifica ed all'analisi delle segnalazioni ricevute.

È inoltre previsto quale illecito disciplinare effettuare segnalazioni che integrino i reati di diffamazione o calunnia, salva l'eventualità che il segnalante sia stato condannato, anche solo in primo grado, per tali ipotesi di reato.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato, ossia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Fabbrikanti Articoli Ottici (art. 62), in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino ad un importo equivalente a 2 ore di paga compresa l'indennità di contingenza;
- sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso né indennità sostitutiva.

L'ammonizione, verbale o scritta, viene comminata, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della multa non superiore a 2 ore di retribuzione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro fino a 3 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il Responsabile delle Risorse Umane di Barberini S.p.A. comunica l'irrogazione delle sanzioni all'Organismo di Vigilanza che, insieme alla Direzione Risorse Umane, provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

3.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno della Società ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo a che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nel

presente Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Personale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consente di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL dirigenti aziende industriali e da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti.

In particolare, incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero ponga in essere un comportamento di minore gravità rispetto a quello previsto nell'ipotesi di licenziamento senza preavviso tale da consentire la prosecuzione seppure provvisoria del rapporto fatta salva comunque la facoltà della società di convertire il periodo di preavviso nella relativa indennità sostitutiva.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dirigente che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da concretizzare una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

Qualora le violazioni, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, costituiscano fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili ed in attesa dell'esito del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative tra loro:

- a) sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- b) attribuzione di una diversa collocazione all'interno dell'azienda.

3.4 Misure nei confronti di amministratori e sindaci

Barberini S.p.A. valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La creazione ed il

consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano fatti propri e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procederà agli accertamenti necessari e assumerà, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Analogamente, in caso di violazione, da parte dei membri del Collegio Sindacale, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione; Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni che possono includere anche la convocazione dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

3.5 Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali

I contratti stipulati dalla Società con i Lavoratori autonomi, i Consulenti esterni e i Partner commerciali italiani devono contenere la dichiarazione di conoscenza da parte di questi delle prescrizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 231/2001 e dei principi espressi nel Modello Organizzativo della Società e nel Codice Etico di Gruppo e dell'obbligo di attenersi ad essi con previsione espressa, in caso di violazione, di risoluzione del contratto da parte della Società.

I contratti stipulati dalla Società con i Lavoratori autonomi, Consulenti esterni e Partner commerciali non italiani devono altresì contenere la dichiarazione di conoscenza da parte di questi dei principi espressi nel Codice Etico di Gruppo e dell'obbligo di attenersi ad essi con previsione espressa, in caso di violazione degli stessi, di risoluzione del contratto da parte della Società.

3.6 Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazioni al Modello, così come previsto al punto 2.2., il Responsabile Risorse Umane di Barberini S.p.A. apre il procedimento disciplinare e lo istruisce, secondo le usuali modalità già previste per legge.

Spetta al Responsabile Risorse Umane della Società l'irrogazione della sanzione disciplinare ai dipendenti di Barberini S.p.A. in relazione alla gravità della violazione accertata.

Il sistema disciplinare prevede, inoltre, una relazione tra il trattamento economico (nella sua parte variabile) e il comportamento tenuto rilevante ai fini del rispetto del Modello e del Codice Etico. Pertanto, resta inteso, altresì, che la Direzione Risorse Umane avrà la facoltà, tra le altre sanzioni disciplinari applicabili, nel caso di violazioni del Modello e/o del Codice Etico compiute da dipendenti che ricoprono funzioni apicali in Barberini S.p.A., di applicare, nel rispetto della normativa vigente, una decurtazione (anche totale) della retribuzione variabile (premi, incentivi, bonus), ove prevista, commisurata alla gravità della violazione accertata.

Nel caso di violazioni commesse da Amministratori e Sindaci, il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza e il Collegio Sindacale valutano i provvedimenti da adottare, in relazione alla gravità della violazione accertata (Punto 3.4), restando inteso che tra tali provvedimenti potrà esserci altresì una decurtazione (anche totale) della parte variabile del compenso (premi, incentivi, bonus, ecc.), ove prevista, commisurata alla gravità della violazione accertata.

Resta infine inteso che, nel caso in cui le violazioni al Modello e/o del Codice Etico fossero rilevate una volta che i premi, gli incentivi o i bonus fossero già stati pagati, la società avrà il diritto di recuperare le somme già percepite, secondo una percentuale commisurata alla gravità della violazione accertata.

4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e la efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello - espressione di una efficace attuazione dello stesso - compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera oppure tramite delega all'Amministratore Delegato e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di *curare* l'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto nel presente Modello, attuato anche mediante l'attività dei *Responsabili di Unità Operativa (o Referenti dell'Organismo di Vigilanza)*.

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i *partner* ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

5.1 Formazione ed informazione del personale

Barberini S.p.A., conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha definito specifiche iniziative di comunicazione e formazione finalizzate a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello aggiornato alla prevenzione delle fattispecie di reato di recente entrate nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001. Tali iniziative sono gestite dalle competenti strutture aziendali in coordinamento con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- ✓ invio al personale di una comunicazione sui contenuti del Modello;
- ✓ diffusione della Parte generale del Modello sul sito istituzionale www.luxottica.com nella sezione dedicata ai Modelli 231 delle società italiane
- ✓ sulla *intranet* aziendale.

Per quanto invece concerne la **formazione**, va innanzitutto precisato che le interviste condotte in sede di mappatura dei rischi e gli incontri periodici tra i Referenti dell'Organismo di Vigilanza e lo stesso OdV sono un significativo momento di apprendimento e di confronto.

In caso di significativi aggiornamenti del Modello, sono previste specifiche attività formative, da valutare di volta in volta, sia in termini di contenuti che di destinatari.

Qualora emerga la necessità di chiarimenti o approfondimenti, ci si può rivolgere al rispettivo Responsabile di Unità Organizzativa e, se necessario, alla Direzione Internal Audit.

Allegati

1. Codice Etico
2. Group Reporting Policy
3. Presidi di controllo per Rapporti con Soggetti Pubblici in caso di accesso a fondi agevolati
4. Presidi di controllo per Rapporti con Soggetti Pubblici in caso di verifiche ispettive
5. Presidi di controllo per Rapporti con Soggetti Pubblici in caso di richieste di autorizzazione
6. Presidi di controllo per gestione dei rapporti commerciali con i clienti
7. Presidi di controllo per la selezione, assunzione e gestione del personale
8. Presidi di controllo in tema di Acquisti Operations e di determinazione della corrispondenza tra l'origine del prodotto e l'origine dichiarata (Made In)
9. Presidi di controllo in tema di corrispondenza tra la qualità del prodotto e la qualità dichiarata (marcatura CE)
10. Presidi di controllo per la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
11. Presidi di controllo per la gestione dei rischi in materia ambientale
12. Presidi di controllo in tema di anticontraffazione
13. Presidi di controllo in tema di prevenzione dei reati tributari
14. Presidi di controllo per gestione degli adempimenti doganali e dei rapporti con le Dogane
15. Reporting semestrale all'OdV - Aree e referenti
16. Regolamento di spesa